

Prot. 4211 del 06/05/21



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Umberto De Paola, nato a Palermo il 19.05.1964.

E

**\_ASSOCIAZIONE Centro Internazionale delle Culture Ubuntu E.T.S ONLUS via Fratelli Cianciolo n.14 Palermo cod.fisc. 97219390826**, d'ora in poi denominata "impresa ospitante" in persona del Rappresentante legale Patrizia Pappalardo nata a Palermo il 09/08/1971.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso Associazione Centro internazionale delle culture Ubuntu E.T.S .ONLUS, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa"

Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.
  3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente
- Il nominativo del tirocinante;



- I nominativi dei tutori;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
- Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

### Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

### Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

### Art. 8


1. Le norme della presente convenzione si applicano all'Associazione Centro Internazionale delle Culture Ubuntu E.T.S. ONLUS, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate.

2. Nessuna responsabilità farà capo all'associazione Centro internazionale delle culture Ubuntu E.T.S. ONLUS , per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio


Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142


Palermo, **28/04/2021**


  
Centro Internazionale delle  
Culture **UBUNTU**  
Via Fratelli Cianciolo, 14 - 90133 PA  
Cod. Fisc.: 97219390625

**Accademia di Belle Arti di  
Palermo**

  
Il Direttore

prof. Umberto De Paola





## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962.

E

**Associazione Culturale Sicilia Queer** con sede legale in Via Tunisi n. 6, Città Palermo; P.IVA 06050210829, d'ora in poi denominata "impresa ospitante" in persona del Rappresentante legale Tatiana Lo Iacono nata a Palermo il 20/09/1973.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento;
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142;

Si conviene e stipula quanto segue

### Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso l'Associazione Culturale Sicilia Queer, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa".

### Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:



- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutori;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa;
- Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano all'Associazione Culturale Sicilia Queer, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate.
2. Nessuna responsabilità farà capo all'Associazione Culturale Sicilia Queer, per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Palermo, ~~12~~ 2 MAG 2018.

**Associazione Culturale Sicilia Queer**

*Il Presidente*

Arch. Tatiana Lo Iacono

*Tatiana Lo Iacono*

**Accademia di Belle Arti di Palermo**

*Il Direttore*

Prof. Mario Zito

*Mario Zito*



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Accademia di Belle Arti di Palermo, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Umberto De Paola, nato a Palermo il 19/05/64.

E

Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, con sede legale in Palermo, piazzetta Antonio Pasqualino (ex p.tta Niscemi) n.5, codice fiscale 80023330824, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" in persona del Presidente dott.ssa Marianne Vibaek, nata a Copenaghen (Danimarca) il 02/10/1933.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso il Soggetto ospitante

Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente
- Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
  - Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

Il Soggetto ospitante, da parte suo, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

#### Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione quadro, qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, comunicando tale decisione a mezzo lettera raccomandata A/R.

Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano al Soggetto ospitante Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate .
2. Nessuna responsabilità farà capo al Soggetto ospitante Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142

Palermo, **17 MAR. 2010**

Per l'Accademia di Belle Arti di Palermo  
Il Direttore  
Prof. Umberto De Paola



Per il Soggetto ospitante  
IL Presidente  
Dott.ssa Marianne Vibæk

*Marianne Vibæk*





## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1<sup>a</sup>, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15 maggio 1962.

E

**Associazione Ruber.Contemporanea, codice fiscale n.97308750823-** con sede legale in Palermo, Via Gianferrara n.46; (d'ora in poi Azienda o Ente ospitante) rappresentata dal Presidente dell'Associazione Antonio Leone, nato a ...Palermo..... il .....04/02/1980.....

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142


Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso l'**Associazione Ruber.Contemporanea**, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa"

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18,c.1 lett.d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.



2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
  - Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano l'**Associazione Ruber.Contemporanea**, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate .
2. Nessuna responsabilità farà capo l'**Associazione Ruber.Contemporanea** per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142

Palermo, 03/06/2015

**Associazione  
Accademia di Belle Arti di Palermo**

Il Direttore  
Prof. Mario Zito



**Ruber.Contemporanea**

Il Presidente

Antonio Leone



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962.

E

**Associazione Teatro Atlante onlus** con sede legale in Via Cadorna n. 5 Città Palermo; P.IVA 06059030822, d'ora in poi denominata "impresa ospitante" in persona del Rappresentante legale Emilio Ajovalasit nato a Palermo il 15/10/1977.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142

Si conviene e stipula quanto segue

### Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso la sede operativa del Teatro Atlante Onlus, via Aragona 25 Palermo, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa"

### Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.



3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutori;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
- Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano al **Teatro Atlante Onlus**, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate.
2. Nessuna responsabilità farà capo al **Teatro Atlante Onlus**, per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142


Palermo,

**Teatro Atlante Onlus**

Il presidente

Emilio Ajovalasit


Associazione Teatro Atlante  
Via Cadorna, 5 - 90134 Palermo  
Tel. 366 50 10 982  
C.F. 97209650825  
P. IVA 06059630822



**Accademia di Belle Arti di Palermo**

Il Direttore


Prof. Mario Zito



PROT. 2803

28 FEB. 2014

PROT. 136  
26/02/2014



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Luciana Giunta, nata a Palermo il 12/08/54,

E

**Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo**, con sede legale in Via Teatro Biondo, 11; P.IVA e C.F. 03514300825, d'ora in poi denominata "impresa ospitante" in persona del Direttore Roberto Alajmo, nato a Palermo il 20/12/1959,

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142


Si conviene e stipula quanto segue

### Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso il **Teatro Biondo**, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa"

### Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente
  - Il nominativo del tirocinante;



- I nominativi dei tutori;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
- Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

#### Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

#### Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano al Teatro Biondo, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate.


2. Nessuna responsabilità farà capo al **Teatro Biondo**, per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 9


Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142

Palermo, 26 febbraio 2014

**Associazione Teatro Biondo**  
Il Direttore  
Roberto Alajmo



**Accademia di Belle Arti di Palermo**  
Il Direttore  
Prof. Luciana Giunta





## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

PROT. 2857

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962.

E

**il Museo Civico di Castelbuono** con sede legale in Piazza Castello; P.IVA 05228650825, d'ora in poi denominata "impresa ospitante" in persona del Rappresentante legale Laura Barreca nata a Palermo il 14.01.1976

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, presso **il Museo Civico di Castelbuono**, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati "Impresa"

Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
  - Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocini, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano al **Museo Civico di Castelbuono**, agli enti ad esso collegati e alle imprese associate .
2. Nessuna responsabilità farà capo a **Museo Civico di Castelbuono**, per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 9


Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142

**Palermo, 7 marzo 2015**

**Accademia di Belle Arti di Palermo**

*Il Direttore*

*Prof. Mario Zito*



*MZ*

**Museo Civico di Castelbuono**

*Il Direttore*

*d.ssa Laura Barreca*

*Laura Barreca*



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

**Accademia di Belle Arti di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Papireto, 1, codice fiscale 80028180828 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore" in persona del Direttore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962.

E

**Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo**, con sede legale in Palermo, Via Incoronazione n° 11 CAP 90134 Partita IVA e Codice Fiscale P IVA 02711070827/CF 80012000826, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Direttore del Polo, Dott.ssa Valeria Li Vigni, nata a Palermo il 24.01.1955.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte volte alla promozione di tirocini formativi e di orientamento
- visto il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n.142
- il Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. 9 del 09/08/2002 "...collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni...";
- il Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo coordina un'azione di comunicazione ed educazione al contemporaneo e, attraverso il Settore Educazione, svolge attività formativa rivolta a diversi livelli di pubblico per diffondere la conoscenza delle forme e dei linguaggi dell'arte contemporanea, e costruire un rapporto duraturo con la collettività.

PROTOCOLLO

n. 1202  
06 MAR. 2017  
del \_\_\_\_\_

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione, le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della

legge 24 giugno 1997 n. 196, presso il Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, nel seguito denominato "soggetto ospitante".

#### Art. 2

1. Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutore indicato dall'impresa ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene congiuntamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in impresa
  - Le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento,
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutto quanto acquisito durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

L'impresa ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

#### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocino, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'impresa e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione

#### Art. 6

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla parte non adempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### Art. 7

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza.

#### Art. 8

1. Le norme della presente convenzione si applicano al Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo
2. Nessuna responsabilità farà capo al Polo Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, per eventuali adempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio

#### Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142

Palermo, 03 MAR 2017

Per l'Accademia di Belle Arti di Palermo

Il Direttore

Prof. Mario Zito



Per il Polo Museo reg.le d'Arte Moderna

e Contemporanea

Il Direttore del Polo

Dott.ssa Valeria Li Vigni

